

9

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

COPIA

Deliberazione n. 27 del 1/6/2004

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Regolamento comunale attività di estetica - Approvazione

L'anno duemilaquattro, addì uno del mese di giugno alle ore 20,00 nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Parisella Luigi	Sindaco	1	
2) Fiore Giorgio	Presidente	2	
3) De Meo Salvatore	Vice Pres. Vicario	3	
4) Azzarà Giuseppe	Vice Presidente	4	
5) Capasso Vincenzo	Componente	5	
6) Corina Andrea	Componente		1
7) Marrocco Egidio	Componente	6	
8) Pietricola Vincenzo	Componente	7	
9) Ciccarelli Antonio	Componente	8	
10) Di Manno Onorato	Componente	9	
11) Parisella Piero	Componente	10	
12) Bortone Xenio	Componente	11	
13) Di Fazio Nicola Orlando	Componente	12	
14) Refini Fabio	Componente	13	
15) Spagnardi Claudio	Componente	14	
16) Meschino Massimo	Componente	15	
17) Biasillo Lucio	Componente	16	
18) Conte Paolo	Componente	17	
19) Rega Pasqualino	Componente	18	
20) Peppe Arcangelo	Componente	19	
21) Orticello Onoratino	Componente	20	
22) Parisella Augusto	Componente	21	
23) Cataldi Vincenzo	Componente		2
24) Di Manno Bruno	Componente		3
25) Di Fazio Massimo	Componente	22	
26) Zenobio Stefano	Componente	23	
27) Di Sarra Fabrizio Flavio Mauro	Componente		4
28) Di Manno Giulio Cesare	Componente	24	
29) Cima Maurizio Vincenzo	Componente		5
30) Di Biasio Luigi	Componente		6
31) Mazzarrino Onorato	Componente	25	

Assiste il segretario generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato


Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to avv. Salvatore De Meo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Angelo Di Fazio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

<p>Copia del presente verbale viene affissa all'albo il <u>9 GIU. 2004</u> per restarvi 15 giorni ai sensi di legge Addi <u>9 GIU. 2004</u> IL MESSO COMUNALE</p>	<p>Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo dal _____ al _____ e contro la stessa _____ sono stati presentati reclami Addi _____ IL MESSO COMUNALE</p>
---	--



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo comunale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

<p><input type="checkbox"/> E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000 Addi _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>	<p><input type="checkbox"/> E' stata affissa all'albo pretorio del Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 267/2000 per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ <input type="checkbox"/> E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000 Addi _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____</p>
---	---

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Tommasina Biondino

Parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Tommasina Biondino

E' copia conforme all'originale
Fondi li 9 GIU. 2004

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che in data 27/10/1999 il Consiglio Comunale approvò con l'atto n. 79 il regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini, attualmente in vigore;
- che ad un attento esame, le norme in esso contenute si sono rivelate inadeguate rispetto alla normativa sopraggiunta e bisognose, perciò, di una revisione;

Evidenziato che si è pervenuti alla determinazione di regolamentare in modo separato le attività di barbiere, parrucchiere ed acconciatore e quella di estetica;

Visto il regolamento avente ad oggetto: "**Regolamento comunale attività di estetica**";

Dato atto che è stato acquisito sul testo il prescritto parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina (nota prot. n. 6439 del 15/4/2004);

Preso atto del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare il 31/5/2004;

Visto il parere del dirigente f.f. dott.ssa Tommasina Biondino;

Fatto riferimento per la discussione a quanto indicato nell'atto n. 26 adottato nella odierna seduta;

Preso atto dell'esito della votazione, effettuata per appello nominale a cura del Segretario Generale, che ha dato il seguente risultato:

Presenti 25

Assenti 6 (Corina, Cataldi, Bruno Di Manno, di Sarra, Cima, Di Biasio)

Favorevoli 23

Contrari 2 (Massimo di Fazio e Mazzarrino)

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di estetica, costituito di n. 17 articoli, il quale, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che con la suddetta approvazione devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari adottate nella materia.

REGOLAMENTO COMUNALE ATTIVITA' DI ESTETICA

ART.1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1)-Il presente Regolamento comunale ai sensi della L.R. 13 dicembre 2001,n.33,art.5,in attuazione della legge 4 gennaio 1990,n.1,(disciplina dell'attività di estetista)al fine di assicurare uno sviluppo del settore estetico compatibile con effettive esigenze sociali,la programmazione e la regolamentazione della predetta attività,nonché ,iniziative in campo della formazione e la qualificazione professionale di estetista.

ART.2)AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIO ATTIVITA' DI ESTETISTA.

-Chiunque intenda esercitare l'attività di estetista nell'ambito del territorio comunale deve munirsi dell'Autorizzazione Comunale,ai sensi dell'art. 7 della L.R.33/2001,e degli artt.2,3,4 e 8 della Legge n.1/1990,e previo il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

-Sono assoggettati alla disciplina relativa all'attività di estetista tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti tra quelle previste dall'art.1 della legge 1/1990,anche se svolti in maniera accessoria nell'esercizio di attività diverse da quella di estetista.

-Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante.

-E' consentito l'esercizio occasionale dell'attività in parola, presso il recapito di persone immobilizzate,handicappate,o per particolari circostanze contingenti,purchè,la predetta attività,venga svolta dai titolari,collaboratori,socio o dipendenti di imprese già autorizzate allo svolgimento dell'attività in sede fissa.

-L'Autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

-L'attività di estetista,può essere svolta unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e/o donna, da ditte diverse esercenti nella medesima sede,fatte salve le prescrizioni di carattere igienico-sanitarie,circa il locale dove vengono svolte le predette attività e la eventuale separazione delle stesse in ambienti distinti. Per l'attività di estetista restano escluse tutte le prestazioni di carattere medico-curative sanitarie,nonché,quelle che rientrano nella competenza delle attività ausiliarie delle professioni sanitarie.

-Le attività di cui all'art 1, possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, in locali separati dagli altri adibiti ad abitazione,purchè,il richiedente,consenta il libero accesso ai locali,da parte delle Autorità preposte al controllo. I locali adibiti all'attività suddetta, devono essere muniti di bagno autonomo e di accesso dall'esterno indipendente dall'abitazione.

-I locali adibiti all'attività di cui all'art.1,del presente Regolamento,devono essere muniti di licenza edilizia,agibilità e destinazione d'uso specifica.

ART.3)PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE.



-La richiesta di autorizzazione all'esercizio all'attività di estetista è presentata al Comune, essa, è prodotta in carta da bollo e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, se trattasi di ditta individuale; dati anagrafici del rappresentante legale, ragione sociale, sede e codice fiscale relativa alla società se trattasi di perso giuridica.
- b) ubicazione dei locali e superficie minima destinata all'attività di estetista;
- c) attestazione del possesso della qualifica professionale prevista dalla Legge n.1/1990, il requisito di qualifica professionale, deve essere riferito al titolare dell'attività se ditta individuale o al rappresentate se società;
- d) planimetria del locale oggetto dell'attività e una piantina planimetrica ubicativa con allegata una dichiarazione del tecnico, da cui si evince la distanza intercorrente tra il locale sede dell'attività richiesta e il locale già sede dell'attività similare più vicina;
- f) autocertificazione del richiedente, atta a dimostrare il possesso dei requisiti morali e antimafia, se il richiedente è persona fisica o del soggetto delegato se trattasi di persona giuridica. In caso di società richiedente, allegare, copia dell'atto costitutivo della società e certificato di iscrizione nel registro delle società presso il Tribunale competente.

-Entro e non oltre 60 giorni dalla notifica dell'accoglimento della richiesta il richiedente, dovrà far pervenire al Comune, la seguente documentazione:

- a) concessione edilizia, destinazione d'uso dei locali e agibilità degli stessi;
- b) certificato di idoneità igienico-sanitaria del locale e delle attrezzature, rilasciato dall'ASL-Serv. Igiene Pubblica;
- c) certificato di conformità dell'impianto elettrico.

-Dopo il rilascio della relativa Autorizzazione da parte del Comune, il titolare, entro e non oltre 60 giorni dalla data di consegna del titolo, dovrà dare comunicazione al Comune l'inizio effettivo dell'attività.

-Qualora la richiesta di Autorizzazione venisse negata, il richiedente, può riproporre nuova istanza all'Autorità Comunale, così come nel caso di revoca del titolo.

-L'Autorizzazione Comunale deve essere esposta ben visibile all'interno del locale sede dell'attività.

-Eventuali modifiche sostanziale successivamente apportate al locale, o, alle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, il titolare, dovrà fare comunicazione in carta legale al Comune, allegando, una nuova piantina planimetrica debitamente firmata da un tecnico abilitato e nuovo certificato igienico - sanitario, relativo al locale ed alle attrezzature.

ART.4) TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' IN ALTRO LOCALE

-Il trasferimento di un esercizio di estetista in altro locale, dovrà essere autorizzato dal Comune, i nuovi locali devono possedere tutti i requisiti previsti nel rilascio di nuova Autorizzazione.

-Alla richiesta di trasferimento dell'attività in altro locale, che deve essere prodotta in carta da bollo, deve essere allegata la piantina planimetrica del locale e la piantina planimetrica ubicativi della zona sede del locale, unitamente alla dichiarazione di un tecnico abilitato, da cui risulti la distanza minima che intercorre tra il locale sede del trasferimento, ed il locale sede dell'attività similare già esistente più vicina, successivamente, deve essere prodotto il certificato

igienico-sanitario dello stesso, e delle relative attrezzature e quant'altro previsto nell'art.3 del presente Regolamento.

-Per il trasferimento di attività,verranno osservate le procedure e i tempi previsti nell'art.3.

ART.5) CESSAZIONE

-In caso di definitiva cessazione dell'attività,il titolare,deve consegnare al Comune,il titolo in originale,entro trenta(30)giorni dall'avvenuta cessazione unitamente ad una comunicazione in carta libera.

Art.6) SUBINGRESSO

- Il trasferimento della titolarità per atto tra vivi(cessione di azienda,conferimento in società,ecc.)comporta il trasferimento della relativa autorizzazione,purchè,il subentrante,sia in possesso dei requisiti professionali.

-Non è consentita la gestione temporanea per fitto d'azienda.

-In caso di morte del titolare dell'attività,gli eredi,potranno subentrare nell'autorizzazione stessa,ed avranno un periodo di tempo di due anni,per poter presentare la qualificazione professionale del nuovo titolare e/o del responsabile dell'azienda.

Il comune,può in caso di ritardo non imputabile all'interessato,concedere una proroga di mesi sei(6).

ART.7) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

-L'autorizzazione è revocata d'ufficio qualora il titolare:

- a)non attivi l'esercizio entro trenta (30) giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione;
- b)sospenda l'attività per un periodo superiore a sei (6) mesi,salvo proroga da parte del Comune,per gravi motivi non imputabili al titolare,(malattia,ecc.)

ART. 8) REQUISITI IGIENICO - SANITARI

Per le norme igienico-sanitarie,relative ai locali sede dell'attività di estetista,esse si richiama no all'art.8,del Regolamento,per la disciplina delle attività di barbiere-parrucchiere(acconciatore)e mestieri affini.

ART.9)ARREDO DEL LOCALE E ATTREZZATURE

Per le norme igienico-sanitarie, delle attrezzature e dell'arredo,si richiamano all'art.9, del Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere-parrucchiere(acconciatore) e mestieri affini.

Art.10) CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'

Per le norme di cui al presente articolo,si fa riferimento all'art.10 del Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere-parrucchiere(acconciatore) e mestieri affini.

ART.11) IGIENE DEL PERSONALE

Per le norme di cui al presente articolo, si fa riferimento al Regolamento per la disciplina dell'attività di barbieri-parrucchieri e mestieri affini.

Art.12) ORARIO D'ESERCIZIO

Per le norme del presente articolo, si fa riferimento all'art.12 del Regolamento per la disciplina delle attività di barbieri-parrucchiere e mestieri affini.

Art.13) TARIFFE

-Il titolare dell'esercizio, dovrà esporre obbligatoriamente, all'interno del locale, ben visibili, le proprie tariffe all'attenzione della clientela.

ART.14) DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI SIMILARI

-La distanza minima tra esercizi della stessa tipologia, necessaria per il rilascio di una nuova autorizzazione o per il trasferimento in altro locale, è di ml.50, per le strade rientranti nella Zona del Centro Storico e di quelle rientranti nella II° Zona dell'ex piano commerciale, di ml.100, per tutte le rimanenti strade del territorio comunale misurate lungo il percorso più breve.

In presenza di richieste di autorizzazioni per più attività, l'interessato, deve rispettare le distanze minime in riferimento ad ogni tipologia dell'attività.

ART.15) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE

-Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato ai nuovi limiti numerici in rapporto alla popolazione residente nel Comune alla data del 31 dicembre di ogni anno:

un esercizio di estetista ogni 1.400., abitanti.

-Per abitanti si intende il numero dei residenti risultanti all'anagrafe del Comune alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Detto numero, verrà utilizzato per tutto l'anno solare successivo e verrà aggiornato ogni anno in funzione dei residenti al 31 dicembre.

-Il numero degli esercizi già autorizzati ai fini del calcolo delle disponibilità, è quello risultante dagli atti dell'Ufficio Comunale, alla data di esame della richiesta.

Sono parte di detto numero anche gli esercizi in corso di rilascio.

ART.16) SANZIONI

Le infrazioni al Regolamento ed alle norme in esse contenute, sono punite così come previsto nell'art.16 del Regolamento per la disciplina delle attività di barbieri-parrucchieri (acconciatori) mestieri affini.

ART.17) NORME TRANSITORIE PER IL RILASCIO DEGLI ESERCIZI OPERANTI SENZA AUTORIZZAZIONE



Le norme del presente articolo,sono contemplate nell'art.17 del Regolamento per la disciplina delle attività di barbieri-parrucchieri(acconciatore)e mestieri affini.

PERIODO ESTIVO

Stese norme e prescrizioni già riportate nel Regolamento per la disciplina delle attività di barbieri-parrucchieri(acconciatore) e mestieri affini.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'Q' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

PARTE I
LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2001, n. 33.

Norme in materia di attività di estetica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n.1, (Disciplina dell'attività di estetista) al fine di assicurare uno sviluppo del settore estetico compatibile con le effettive esigenze sociali, detta norme di principio concernenti la programmazione e la regolamentazione dell'attività di estetista da parte dei comuni nonché le iniziative formative riguardanti la qualificazione professionale di estetista.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Sono assoggettati alla disciplina relativa all'attività di estetista tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti tra quelli previsti dall'articolo 1 della l.1/1990, anche se svolti in maniera accessoria nell'esercizio di attività diverse da quella di estetista.

Art.3
(Esercizio dell'attività di estetista)

1. L'esercizio dell'attività di estetista è disciplinato dalla l.1/1990 e dal regolamento adottato dai comuni ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 7 della presente legge nonché al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della l. 1/1990.

Art. 4

(Programmazione comunale)

1. Al fine di conseguire un'equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista in relazione all'effettiva esigenza dell'utenza e nell'ottica dello sviluppo occupazionale, la dislocazione degli stessi è programmata dai comuni nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 e in armonia con le eventuali indicazioni della programmazione socio-economica e territoriale vigente a livello regionale.

2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1, i comuni tengono conto, in particolare:

- a) del numero degli esercizi già esistenti nel territorio di competenza in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante;
- b) del numero degli addetti occupati negli esercizi esistenti e di quelli ritenuti necessari;
- c) delle ulteriori indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 5.

Art. 5

(Regolamenti comunali)

1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica ed uniforme su tutto il territorio regionale, i comuni adottano i regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l. 1/1990 e nella presente legge.

2. I regolamenti comunali prevedono in particolare:

- a) le modalità di programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista nonché le eventuali ulteriori indicazioni in ordine alla distribuzione degli esercizi a livello territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c);
- b) le caratteristiche, la destinazione d'uso e le superfici minime dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;
- c) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del comune, con l'indicazione della documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;
- d) le cause di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
- e) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede;
- f) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti e per gli utenti;
- g) i criteri per la determinazione degli orari e dei turni di apertura e chiusura degli esercizi;
- h) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali;
- i) i criteri di controllo sul possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.

Art. 6

(Formazione professionale)

1. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista sono approvate dalla Regione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 della l. 1/1990 e al decreto ministeriale 21 marzo 1994, n. 352, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'ambito dei programmi predisposti ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.

2. Nei programmi di cui al comma 1 sono individuate, in particolare, le iniziative volte alla:
 - a) qualificazione professionale di base, di durata biennale;
 - b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;
 - c) formazione complementare per apprendisti, prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, (Disciplina dell'apprendistato);
 - d) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall'articolo 8, commi 4 e 7 della l. 1/1990.
3. Le prove di carattere teorico pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla l.r. 23/1992, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6, commi 4, 5 e 6 della l. 1/1990.

Art. 7

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività)

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al comune competente per territorio, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla l. 1/1990 ed alle attestazioni di idoneità dei locali alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f).

2. L'autorizzazione è rilasciata dal comune sulla base degli accertamenti previsti dall'articolo 8, comma 1, con provvedimento comunicato al richiedente entro i termini fissati dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

Art. 8

(Compiti delle Aziende sanitarie locali)

1. Le aziende sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, nel territorio di rispettiva competenza, effettuano accertamenti e controlli sull'idoneità igienico - sanitaria dei locali, delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, inclusi i procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nonché sull'idoneità sanitaria degli operatori addetti.

2. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune competente all'adozione dei provvedimenti di rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione nonché all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 12 della l. 1/1990 sono irrogate dal comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti ad esso inviati dalla azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

Art. 10

(Adegnamento dei regolamenti comunali)

1. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano il regolamento previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1989, n. 77 alla normativa contenuta nella l. 1/1990 e nella presente legge.

2. Gli esercizi già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale, provvedono agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo, comunque non superiore a dodici mesi, fissato dal comune ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della l. 1/1990. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione è revocata.

Art. 11

(Disposizioni transitorie in materia di aggiornamento e riqualificazione professionale)

1. I soggetti di cui all'articolo 8, commi 4 e 7, della l. 1/1990 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 3 della l. 1/1990, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare, con le modalità stabilite da appositi bandi, corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale istituiti dalla Regione nell'ambito dei programmi annuali di formazione professionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d).

2. A conclusione dei corsi di riqualificazione di cui all'articolo 8, comma 7 della l. 1/1990, i partecipanti sono sottoposti ad una prova di esame teorico-pratico, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 della presente legge.

Art. 12

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la l.r. 77/1989.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 dicembre 2001

STORACE

9

COMUNE DI FONDI
(PROVINCIA DI LATINA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTIVITA'

DI

ESTETISTA

REGOLAMENTO COMUNALE ATTIVITA' DI ESTETICA

ART.1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1)-Il presente Regolamento comunale ai sensi della L.R. 13 dicembre 2001,n.33,in attuazione della legge 4 gennaio 1990,n.1,(disciplina dell'attività di estetista)al fine di assicurare uno sviluppo del settore estetico compatibile con effettive esigenze sociali,la programmazione e la regolamentazione della predetta attività,nonché ,iniziative in campo della formazione e la qualificazione professionale di estetista.

ART.2) AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTETISTA.

-Chiunque intenda esercitare l'attività di estetista nell'ambito del territorio comunale deve munirsi dell'Autorizzazione rilasciata dal Comune,ai sensi dell'art. 7 della L. R.13 dicembre 2001,n.33, e degli artt. 2,3,4 e 8 della Legge n.1/1990, e previo il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

-Sono assoggettati alla disciplina relativa all'attività di estetista tutti i trattamenti e le prestazioni rientranti tra quelle previste dall'art.1 della legge 1/1990, anche se svolti in maniera accessoria nell'esercizio di attività diverse da quella di estetista.

-Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante.

-E' consentito l'esercizio occasionale dell'attività in parola, presso il recapito di persone immobilizzate,handicappate,o per particolari circostanze contingenti purchè,la predetta attività,venga svolta dai titolari, collaboratori, socio o dipendenti di imprese già autorizzate allo svolgimento dell'attività in sede fissa.

-L'Autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

-L'attività di estetista,può essere svolta unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e/o donna, da ditte diverse esercenti nella medesima sede,fatte salve le prescrizioni di carattere igienico-sanitarie, circa il locale dove vengono svolte le predette attività e la eventuale separazione delle stesse in ambienti distinti. Per l'attività di estetista restano escluse tutte le prestazioni di carattere medico - curative sanitarie, nonché,quelle che rientrano nella competenza delle attività ausiliarie delle professioni sanitarie.

-Le attività di cui all'art 1, possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, in locali separati dagli altri adibiti ad abitazione, purchè, il richiedente, consenta il libero accesso ai locali, da parte delle Autorità preposte al controllo. I locali adibiti all'attività suddetta, devono essere muniti di bagno autonomo e di accesso dall'esterno indipendente dall'abitazione.

-I locali adibiti all'attività di cui all'art.1, del presente Regolamento, devono essere muniti di licenza edilizia, agibilità e destinazione d'uso specifica.

ART.3)PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE.

-La richiesta di autorizzazione all'esercizio all'attività di estetista è presentata al Comune, essa, è prodotta in carta da bollo e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a)dati anagrafici e codice fiscale del richiedente, se trattasi di ditta individuale; dati anagrafici del rappresentante legale, ragione sociale, sede e codice fiscale relativa alla società se trattasi di perso giuridica.**
- b)ubicazione dei locali e superficie minima destinata all'attività di estetista;**
- c)attestazione del possesso della qualifica professionale prevista dalla Legge n.1/1990, il requisito di qualifica professionale, deve essere riferito al titolare dell'attività se ditta individuale o al rappresentate se società;**
- d)planimetria dei locali oggetto dell'attività e una piantina planimetrica ubicativi con allegata una dichiarazione del tecnico, da cui si evince la distanza intercorrente tra il locale sede dell'attività richiesta e il locale già sede dell'attività simile più vicina;**
- f)autodichiarazione del richiedente del possesso dei requisiti morali e antimafia, se il richiedente è persona fisica o del soggetto delegato, se trattasi di persona giuridica. In caso di società richiedente, allegare, copia dell'atto costitutivo della società e certificato di iscrizione nel registro delle società presso il Tribunale competente.**

-Entro e non oltre 90 giorni dalla notifica dell'accoglimento della richiesta, l'interessato, dovrà pervenire al Comune, la seguente documentazione:

- a)concessione edilizia, destinazione d'uso dei locali e agibilità degli stessi;**
- b)certificato di idoneità igienico-sanitaria del locale e delle attrezzature, rilascia o dall'A.S.L. Servizio Igiene Pubblica;**
- c)certificato di conformità dell'impianto elettrico.**

-Dopo il rilascio della relativa Autorizzazione da parte del Comune, il titolare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna del titolo, dovrà dare comunicazione al Comune l'inizio effettivo dell'attività.

-Qualora la richiesta di Autorizzazione venisse negata, il richiedente, può riproporre nuova istanza all'Autorità Comunale, così come nel caso di revoca del titolo.

-L'Autorizzazione Comunale deve essere esposta ben visibile all'interno del locale sede dell'attività.

-Eventuali modifiche sostanziale successivamente apportate al locale, o, alle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, il titolare, dovrà fare comunicazione in carta legale al Comune, allegando, una nuova piantina planimetrica debitamente firmata da un tecnico abilitato e nuovo certificato igienico – sanitario, relativo al locale ed alle attrezzature.

ART.4) TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' IN ALTRO LOCALE

-Il trasferimento di un esercizio di estetista in altro locale, dovrà essere autorizzato dal Comune, i nuovi locali devono possedere tutti i requisiti previsti nel rilascio di nuova Autorizzazione.

-Alla richiesta di trasferimento dell'attività in altro locale, che deve essere prodotta in carta da bollo, deve essere allegata la piantina planimetrica del locale e la piantina planimetrica ubicativi della zona sede del locale, unitamente alla dichiarazione di un tecnico abilitato, da cui risulti la distanza minima che intercorre tra il locale sede del trasferimento, ed il locale sede dell'attività simile già esistente più vicina, successivamente, deve essere prodotto il certificato igienico – sanitario dello stesso, e delle relative attrezzature e quant'altro previsto nell'art.3 del presente Regolamento.

-Per il trasferimento di attività, verranno osservate le procedure e i tempi previsti nell'art.3.

ART.5) CESSAZIONE

-In caso di definitiva cessazione dell'attività, il titolare, deve consegnare al Comune, il titolo in originale, entro trenta(30)giorni dall'avvenuta cessazione unitamente ad una comunicazione in carta libera.

Art.6) SUBINGRESSO

- Il trasferimento della titolarità per atto tra vivi (cessione di azienda, conferimento in società, ecc.) comporta il trasferimento della relativa autorizzazione, purchè, il subentrante, sia in possesso dei requisiti professionali.

-Non è consentita la gestione temporanea per fitto d'azienda.

-In caso di morte del titolare dell'attività, gli eredi, potranno subentrare nell'autorizzazione stessa, ed avranno un periodo di tempo di due anni, per poter presentare la qualificazione professionale del nuovo titolare e/o del responsabile dell'azienda.

Il comune, può in caso di ritardo non imputabile all'interessato, concedere una proroga di mesi sei(6).

ART.7) REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

-L'autorizzazione è revocata d'ufficio qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio entro trenta (30) giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione.

b) sospenda l'attività per un periodo superiore a sei (6) mesi, salvo proroga da parte del Comune, per gravi motivi non imputabili al titolare, (malattia, ecc.)

ART. 8) REQUISITI IGIENICO – SANITARI

Per le norme igienico – sanitari, relative ai locali sede dell'attività di estetista, esse si richiamano all'art. 8, del Regolamento per la disciplina delle attività di barbieri-parrucchieri e mestieri affini.

ART.9) ARREDO DEL LOCALE E ATTREZZATURE

Per le norme igienico – sanitari, delle attrezzature e dell'arredo, si richiamano all'art.9, del Regolamento per la disciplina delle attività di barbieri-parrucchieri e mestieri affini.

Art.10) CONDUZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'

Per le norme di cui al presente articolo, si fa riferimento all'art.10 del Regolamento per la disciplina delle attività di barbieri-parrucchieri e mestieri affini.

ART.11) IGIENE DEL PERSONALE

Per le norme di cui al presente articolo, si fa riferimento al Regolamento per la disciplina dell'attività di barbieri-parrucchieri e mestieri affini.

Art.12) ORARIO D'ESERCIZIO

Per le norme del presente articolo, si fa riferimento all'art.12 del Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere-parrucchiere e mestieri affini.

Art.13) TARIFFE

-Il titolare dell'esercizio, dovrà esporre obbligatoriamente, all'interno del locale, ben visibili, le proprie tariffe all'attenzione della clientela.

ART.14) DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI SIMILARI

-La distanza minima tra esercizi della stessa tipologia, necessaria per il rilascio di una nuova autorizzazione o per il trasferimento in altro locale, è di _____, per le strade rientranti nella Zona del Centro Storico e di quelle rientranti nella II° Zona dell'ex Piano Commerciale, per tutte le rimanenti strade del territorio comunale, misurate lungo il percorso più breve ml. _____.

In presenza di richieste di autorizzazioni per più attività, l'interessato, deve rispettare le distanze minime in riferimento ad ogni tipologia dell'attività.

ART.15) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE

-Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato ai nuovi limiti numerici in rapporto alla popolazione residente nel Comune alla data del 31 dicembre di ogni anno:

un esercizio di estetista ogni ____ abitanti.

-Per abitanti si intende il numero dei residenti risultanti all'anagrafe del Comune alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Detto numero, verrà utilizzato per tutto l'anno solare successivo e verrà aggiornato ogni anno in funzione dei residenti al 31 dicembre.

-Il numero degli esercizi già autorizzati ai fini del calcolo delle disponibilità, è quello risultante dagli atti dell'Ufficio Comunale, alla data di esame della richiesta.

Sono parte di detto numero anche gli esercizi in corso di rilascio.

ART.16) SANZIONI

Le infrazioni al Regolamento ed alle norme in esse contenute,sono punite così come previsto nell'art.16 del Regolamento per la disciplina delle attività di barbieri,parrucchieri e mestieri affini.

ART.17) NORME TRANSITORIE PER IL RILASCIO DEGLI ESERCIZI GIA' OPERANTI SENZA AUTORIZZAZIONE

Le norme del presente articolo,sono contemplate nell'art.17 del Regolamento per la disciplina delle attività di barbieri-parrucchieri e mestieri affini.

PERIODO ESTIVO

Stese norme e prescrizioni già riportate nel Regolamento per la disciplina delle attività di barbieri-parrucchieri e mestieri affini.